

SCHEDA 04 Marzo 2026

OSSERVATORIO CORTE EDU: GENNAIO :

Cecilia Pasini
Violette Sirello

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale

A cura di **Francesco Zacché** e **Stefano Zirulia**

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Cecilia Pasini

In gennaio abbiamo selezionato pronunce relative a: uso sproporzionato di presunzione di innocenza e condanna in sede civile (art. 6 Cedu); prevedibilità esercizio del diritto di cronaca da parte di giornalista freelance (art. 10 Cedu)

ART. 2 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, 15 gennaio 2026, Magherini e altri c. Italia

**Uso della forza – morte della vittima durante un intervento delle
l'immobilizzazione in posizione prona della vittima – obblighi positivi
formazione degli agenti delle Forze dell'ordine – mancato rispetto del rec**

I ricorrenti, familiari della vittima, adivano la Corte lamentando una violazione dell'articolo 2 CEDU per l'intervento delle Forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, R.M. quel giorno manifestando alcuni atteggiamenti aggressivi nei confronti di cose e persone, per l'impossibilità di tranquillizzare R.M., lo immobilizzavano a terra e lo arrestavano per alcuni minuti. A seguito dell'intervento di un medico, la vittima veniva trasportata all'ospedale. I ricorrenti venivano condannati per omicidio colposo tre agenti, poiché, nonostante le circostanze, gli agenti avevano ecceduto nell'uso della forza mantenendo la vittima in una posizione prona per un tempo prolungato (circostanza che, come accertato dalla Corte, era cessata di muoversi (§§ 119-121)). Con riferimento invece agli obblighi positivi degli agenti dell'ordine – e, nello specifico, in materia di tecniche di immobilizzazione – la Corte riteneva che, al momento dei fatti, le autorità statali non avessero adempiuto al loro dovere di garantire il livello di competenza richiesto nell'impiego di tecniche così delicate. Esposto, dunque, la Corte riteneva integrata una violazione dell'art. 2 CEDU. I ricorrenti lamentavano una violazione dell'art. 2 CEDU in quanto gli agenti direttamente coinvolti nei momenti immediatamente susseguenti ai fatti. La Corte, pur riconoscendo il caso di specie alcuna circostanza che richiedesse agli agenti coinvolti di prestare testimonianza, non potendo ignorare il rischio di influenza o pressione indiretta da parte degli agenti delle forze dell'ordine che debba rendere dichiarazioni proprio a conformità dell'indagine al requisito di indipendenza la Corte rilevava la violazione dell'articolo 2 CEDU (Cecilia Pasini)

Riferimenti bibliografici: C. Mostardini, *Sull'uso letale della forza da parte delle Forze dell'ordine*, Riv. it. dir. proc. pen., 2017 pp. 1567 ss.; I. Giugni, *Esercizio legittimo della forza letale*, 2022, pp. 1365 ss.; M. Falcone, *Uso letale della forza nelle operazioni di law enforcement*, dir. proc. pen., 2025, pp. 649 ss.

ART. 3 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, 22 gennaio 2026, J.K. c. Slovacchia

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – obblighi positivi dello un'indagine effettiva e sensibile alla prospettiva della violenza di genere

La ricorrente adiva la Corte lamentando una violazione dell'art. 3 CEDU poiché in un contesto di violenza di genere, lamentava una mancata protezione dei suoi diritti. Il ricorrente veniva inizialmente rinviato a giudizio con l'accusa di aver ripetutamente molestato la ricorrente, insultandola e umiliandola, minacciandola di morte, adottando comportamenti coercitivi e costringendola ad aver rapporti sessuali con lui, ingenerando in lei uno stato di paura. All'imputato in quanto non era stata raggiunta la prova in ordine alla sua pena, all'esito della rinnovazione del giudizio, l'imputato veniva nuovamente assolto. Al Tribunale regionale, il giudice di primo grado assolveva l'imputato per la mancanza di elementi di prova, contrastante e non permetteva di arrivare a una affermazione di penale responsabilità della coppia litigiosa ma comunque paritaria. La ricorrente adiva dunque la Corte chiedendo indagini adeguate e tempestive sulla vicenda. La Corte rilevava come, anche se la ricorrente fosse qualificabile come "degradante", avendo suscitato in lei uno stato di paura, la soglia di gravità richiesta ai sensi dell'art. 3 CEDU, facendo dunque sorgere il dubbio che come i tribunali interni avessero ignorato senza adeguata motivazione una situazione di violenza di genere, valorizzando invece, al contrario, i pochi elementi di prova di seguita molestia e dichiarazioni dello stesso imputato (il quale aveva affermato lui stesso di aver avuto una presunta reciprocità dei comportamenti, dimostrando di ignorare le dinamiche della violenza di genere). Nel caso di specie non fosse stato rispettato nemmeno il requisito della tempestività della sentenza di primo grado fosse stata annullata per due volte e come l'intero procedimento fosse stato eccessivamente prolungato agli effetti negativi della c.d. vittimizzazione secondaria. La Corte ha dunque riconosciuto la violazione della tempestività quanto sotto il profilo della adeguatezza della valutazione della prova, riconoscendo come lo Stato non avesse adempiuto ai suoi obblighi positivi di protezione della vittima da discriminazione, v. *infra sub art. 14 CEDU (Cecilia Pasini)*

Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, *L'Italia condannata per non aver protetto*, 2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, *Le indagini in materia di violenza di genere: la riforma del proc. pen.*, 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, *Violenza di genere: obblighi di protezione*

ART. 6 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 8 gennaio 2026, Finanziaria d'Investimento

Presunzione d'innocenza – proscioglimento in sede penale – accertamento procedimento penale – non violazione

Con specifico riguardo ai profili processual-penalistici, la pronuncia verte protezione della presunzione d'innocenza. Il ricorrente lamenta la violazione "secondo aspetto", ossia alla tutela della reputazione di una persona a seguito dello specifico, il giudice civile, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio di responsabilità civile che, per linguaggio e argomentazioni, era tenuto in capo al ricorrente (§ 294). Tre le argomentazioni addotte a sostegno della pronuncia: a) procedere sarebbe stata impiegata dal giudice civile alla stregua di un indicatore adottato in sede civile (come, ad esempio, la «partecipazione all'accordo civilistico, dal momento che avrebbe richiamato l'elemento soggettivo tipico di alcuna condanna del ricorrente in sede penale (§ 297); b) l'accertamento della reputazione del ricorrente, avuto riguardo alla peculiare carica istituzionale (§ 302). Richiamata la propria giurisprudenza consolidata in materia di tutela della Corte europea ribadisce, anzitutto, che una pronuncia assolutoria o di non responsabilità civile per gli stessi fatti, a condizione, tuttavia, che un simile accertamento non comporti responsabilità penale al soggetto (già) prosciolto (§ 316). Analizzati la natura del giudizio civile – parametri alla stregua dei quali deve avvenire la verifica circa la responsabilità del ricorrente, la Corte di Strasburgo evidenzia, quindi, che il procedimento civile ambiva escludere in capo alla società ricorrente per fatti illeciti commessi dai propri amministratori. Il giudice civile aveva ritenuto necessario tener conto della condotta tenuta dal ricorrente nei passaggi motivazionali della sentenza civile la pronuncia penale di non responsabilità del ricorrente, né al fine di suggerire che il procedimento penale a suo carico fosse infondato dall'autorità giurisdizionale interna, poi, sebbene talvolta «malaccorto» (§ 317), né esprimere un convincimento giudiziale circa la responsabilità per i fatti in esame, né per simile terminologia – peraltro comune ad entrambe le branche del diritto – presuppone di un'azione civile sui fatti oggetto del (già concluso) procedimento penale imputato alcuna responsabilità penale in capo al ricorrente, tale da suggerire la condanna a suo carico (§ 333-334), la Corte europea conclude per la non violazione (Sirello)

Riferimenti bibliografici: G. Caneschi, *La presunzione d'innocenza negli atti di codificazione interna (d. lgs. n. 188 del 2021)*, in *Riv. it. dir. proc. pen. extraprocessuale*, ivi, 2019, p. 106 ss.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 27 gennaio 2026, Khadija Ismayilova c. Azerbaijan

Equità processuale – dovere di motivazione effettiva – motivazione stereotipata

Per la sintesi dei fatti, v. *infra* sub Art. 7. La ricorrente lamenta la violazione della motivazione delle sentenze di condanna a suo carico. In particolare, la ricorrenza non supportata da alcun elemento probatorio, la condanna sarebbe stata inflitta al ricorrente in quanto giornalista e attivista per i diritti civili in Azerbaijan (§ 60). La Corte europea ha respinto la medesima ricorrente, già culminati con pronunce di condanna nei confronti della ricorrente per accuse mosse alla ricorrente (§ 63-65) – analizza, in primo luogo, se le condanne siano cautelare (e oggetto di C. eur. dir. uomo, Khadija Ismayilova c. Azerbaijan n. 11000/03). In relazione ad entrambi i reati contestati alla ricorrente, la Corte di Strasburgo ha ritenuto la condanna sia estremamente circoscritta, vaga e stereotipata. L'impiego di eccezioni difensive – rende manifestamente arbitraria e irragionevole l'intero procedimento in una misura tale da rendere irrilevante ogni altra garanzia prevista dall'Art. 1 Conv. eur. dir. uomo (§ 70). (Violette Sirello)

Art. 7 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. III, 27 gennaio 2026, Khadija Ismayilova c. Azerbaijan

***Nullum crimen, nulla poena sine lege* – condanna della ricorrente per essere stata una giornalista *freelance* senza accreditamento – applicazione analogica *in materia* arbitraria da risultare imprevedibile – violazione**

La ricorrente, giornalista d'inchiesta e attivista nota per le posizioni di favore per la sede di Baku, come giornalista *freelance* per una agenzia internazionale, è assunta come capo *ad interim* dell'ufficio, tornando successivamente a lavorare nel 2014, quando veniva avviato un procedimento penale a carico della ricorrente per "attività imprenditoriale allo scopo di generare un ingente reddito". All'esito di tre anni di attività giornalistica in assenza di accreditamento presso il Ministero degli Affari Esteri, altresì un profitto da tale attività. La ricorrente adiva dunque la Corte EDU per la violazione del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, ritenendo che, in assenza di un'espressa legge che punisca i giornalisti, la condanna era da considerarsi priva di idonea base legale. La Corte ha ritenuto che la stessa problematica ai sensi del rispetto del principio di legalità (§ 50).

la ricorrente l'equiparazione della sua situazione a quella di "rappresentante" lavorava in Azerbaigian quale giornalista *freelance*, che collaborava con più di un'applicazione arbitrariamente estensiva della legge (§ 52). Inoltre, la Corte non potesse essere considerato come un requisito necessario allo svolgimento della qualificazione del reddito che la ricorrente aveva guadagnato in qualità di imprenditoriale (§ 55). Alla luce di quanto esposto, la Corte accertava una violazione dei fatti fossero state interpretate in modo estensivo e imprevedibile a danno dell'interpretazione come uno sviluppo coerente con l'essenza stessa del reato alla libertà di espressione, v. *infra* sub art. 10. (*Cecilia Pasini*)

ART. 8 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. II, 13 gennaio 2026, Z. c. Islanda

Tutela della vita privata – obblighi positivi dello Stato in materia di protezione standard basato sul consenso in materia di reati sessuali – violazione

La ricorrente, minorenne all'epoca dei fatti, adiva la Corte lamentando la violazione della sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale rilevante ai sensi dei reati sessuali occorso quando la ricorrente aveva 16 anni: una notte, dopo aver passato alcuni anni, il quale iniziava a toccarle il seno. Successivamente lei perdeva conoscenza e si risvegliò la mattina con i pantaloni abbassati e la maglietta tirata su all'indietro, sessuali, nell'ambito della quale l'indagato, pur negando gli addebiti, ammise di aver avuto una relazione sessuale con la ragazza (trovandola quasi addormentata nella sua tenda, aveva iniziato ad avere un rapporto sessuale appena cinque secondi e di essersi fermato non appena la ragazza aveva archiviato poiché le prove non venivano considerate sufficienti per arrivare a una conclusione animato da un intento di natura sessuale. La ricorrente adiva la Corte lamentando la violazione della materia sessuale, riconducibile, nel caso di specie, all'alveo dell'art. 8 CEDU in materia di reati sessuali fosse in grado, in linea di principio, di assicurare una tutela alla libertà di vita privata, centro il consenso della vittima, pur se tale elemento non figura espressamente nel testo dell'art. 43). Tuttavia, proprio a causa di tale lacuna, nel caso di specie si registrava una violazione dello Stato dunque non aveva adempiuto all'obbligo positivo di accertare i fatti in materia di reati sessuali in base al principio del consenso: infatti le autorità interne non avrebbero dovuto limitarsi a verificare se il contatto non avrebbe avuto natura sessuale; dovendo invece valutare come, anche in assenza di un contatto sessuale senza alcuna previa indicazione di consenso da parte della

accertava una violazione dell'art. 8 CEDU sotto il profilo procedurale, non av sul consenso e risultasse adeguato all'evoluzione del diritto nazionale e in *infra sub* art. 14 CEDU. (Cecilia Pasini)

Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, *L'Italia condannata per non aver prote* 2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, *Le indagini in materia di violenza di genere proc. pen.*, 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, *Violenza di genere: obblighi di pro*

Art. 10 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. III, 27 gennaio 2026, Khadija Ismayilova c. Azerbaig

Ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione – illegittimità e arbit diritto – violazione

Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi al principio di legalità, v. *supra* 10, lamentando come le accuse che avevano portato alla condanna fossero giornalista di inchiesta, costituendo un'ingerenza ingiustificata nell'esercizio diritto di cronaca giornalistica. La Corte ripercorreva la sua giurisprudenza alcune sue decisioni precedenti su ricorsi presentati dalla stessa ricorrente da molti anni destinataria di condotte intimidatorie a causa della sua attività per rinvenire, *prima facie*, un nesso causale tra l'esercizio della libertà di es suo carico. Pertanto, l'onere della prova graverebbe a questo punto sul G convincente che le misure adottate non fossero direttamente collegate all nell'esercizio della libertà di espressione della stessa (§ 87). Tale ingerenza legge”; finalizzata a uno degli scopi legittimi indicati nel par. 2 dell'articolo scopo (§ 89). La Corte rilevava come il procedimento penale nei confronti di attività giornalistica: pertanto, tale ingerenza nella sua libertà di espressio incompatibile con il principio dello Stato di diritto, espressamente menzio dell'art. 10 CEDU. (Cecilia Pasini)

Riferimenti bibliografici: M. Crippa, *La pubblicazione di dichiarazioni diffama cronaca in relazione all'omicidio Tobagi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 20 nell'ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custo dir. proc. pen., 2021, pp. 336 ss.

ART. 14 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, 22 gennaio 2026, J.K. c. Slovacchia

Divieto di discriminazione basata sul genere – prova insufficiente di violenza di genere – non violazione

Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi al divieto di trattamenti inumani e degradanti, l'art. 14 CEDU, in relazione agli artt. 3 e 8, con riferimento alla violenza di genere da parte delle autorità statali, affermando come il fenomeno della violenza di genere non siano addebitabili a semplici ritardi o errori legati ai procedimenti giudiziari, ma a una cultura della violenza di genere nei confronti di tale forma di violenza, risolvendosi in una discriminazione basata sul genere, emerso nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non potesse desumersi una sistematica inerzia o riluttanza ad affrontare tali casi in capo alle autorità statali. (Cecilia Pasini)

Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, *L'Italia condannata per non aver protetto*, 2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, *Le indagini in materia di violenza di genere*, 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, *Violenza di genere: obblighi di protezione*, 2020, pp. 2112 ss.

C. eur. dir. uomo, sez. II, 13 gennaio 2026, Z. c. Islanda

Divieto di discriminazione sulla base del genere nelle misure adottate per la violenza di genere – pregiudizio strutturale e sistematico – non violazione

Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla tutela della vita privata, dell'art. 14 CEDU in relazione all'art. 8, rappresentando come gli autori di violenza di genere in quanto l'onere della prova richiesto alle persone offese era eccessivamente oneroso e discriminatorio nei confronti del genere femminile. La Corte, rinviando per analogia al proprio nei confronti dell'Islanda, si limitava a ribadire come l'ordinamento islandese, nella lotta alla violenza di genere, adottando anche misure volte ad affrontare i casi di violenza di genere, non è possibile rinvenire un atteggiamento discriminatorio nei confronti del genere femminile. La Corte concludeva affermando che i dati forniti dalla ricorrente non erano sufficienti per dimostrare un pregiudizio strutturale e sistematico. (Cecilia Pasini)

Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, *L'Italia condannata per non aver prote*
2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, *Le indagini in materia di violenza di genere*
proc. pen., 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, *Violenza di genere: obblighi di pro*